I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1161/83 DEL CONSIGLIO

del 16 maggio 1983

recante sospensione temporanea e totale del dazio della tariffa doganale comune su taluni prodotti di lega di niobio delle sottovoci ex 81.04 H I e H II

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione dei prodotti contemplati dal presente regolamento è attualmente insufficiente nella Comunità e che i produttori non possono perciò soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ;

considerando che la Comunità ha interesse a sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su tali prodotti ;

considerando che, vista la difficoltà di valutare con esattezza la prossima evoluzione della situazione economica nel settore interessato, è opportuno adottare tale misura di sospensione soltanto temporaneamente, stabilendone la validità in base all'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati in appresso sono totalmente sospesi dal 1° luglio al 31 agosto 1983 :

a) ex 81.04 H I : lega greggia di niobio avente tenore, in peso, di niobio non inferiore al 52 % e non superiore al 55 % e di titanio non inferiore al 45 % e non superiore al 48 % ;

b) ex 81.04 H II : barre o billette di lega di niobio aventi tenore, in peso, di niobio non inferiore al 52 % e non superiore al 55 % e di titanio non inferiore al 45 % e non superiore al 48 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE